

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

57/08

ROMA,

Agenzia Segretari

gascp_aa

N.

del 1-2008

Alla Dott.ssa I

Via

Oggetto: rimborso spese legali. Quesito.

In merito al quesito in oggetto con cui si chiede all'Agenzia di interpretare la normativa relativa al rimborso delle spese legali sostenute dalla richiedente in forza del procedimento penale conclusosi con la Sentenza del Tribunale di , si rappresenta quanto segue.

In primo luogo è necessario chiarire in termini generali se sia il comune a dover sostenere le spese legali derivanti dalla difesa in giudizio del segretario comunale nei confronti del quale si sia aperto un procedimento penale per lo svolgimento di attività inerenti all'espletamento delle proprie funzioni ed in secondo luogo quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie de qua.

Sul primo punto non sembrano esserci dubbi alla luce della pressoché unanime giurisprudenza secondo cui è il Comune (e non l'Agenzia) in cui presta servizio un segretario comunale ad essere tenuto a corrispondere le spese legali sostenute dal segretario comunale in servizio presso l'ente locale all'epoca dei fatti di causa.

Assolutamente chiara è in tal senso una recentissima sentenza della Corte di Appello di Torino – sezione Lavoro n. 145/2007 la quale ha riconosciuto la legittimazione passiva di un Comune in un ricorso promosso da un segretario comunale volto ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per l'attività difensiva in alcuni procedimenti penali connessi alle funzioni pubbliche svolte presso il comune, procedimenti conclusi con il proscioglimento da tutte le imputazioni.

Il Giudice del gravame ha, infatti, ritenuto che dall'esistenza del rapporto di dipendenza funzionale tra il segretario e il comune discenda pacificamente che il comune sia chiamato a rispondere di ogni obbligo retributivo derivante dal rapporto di lavoro intercorso nel periodo in cui il predetto rapporto di servizio con il comune abbia avuto attuazione e ha così confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva la legittimazione passiva del comune nella controversia in cui il segretario faceva valere il diritto al rimborso ex art. 18 della L. n. 135/1997, delle spese legali sostenute nei procedimenti penali promossi nei suoi confronti in conseguenza di fatti connessi allo svolgimento del suo servizio di segretario comunale di detto comune.

Con riferimento, poi, alla disciplina applicabile occorre richiamare l'art. 18 del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997, convertito con legge 23 maggio 1997 n. 135, laddove, al primo comma, recita che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato...

Secondo la citata Corte di Appello di Torino il meccanismo previsto dalla legge, si fonda sui seguenti requisiti:

a) qualifica di dipendente statale del soggetto che ha sostenuto le spese legali di cui chiede il rimborso e a tal proposito è da rilevare che il segretario comunale è dipendente statale, in rapporto di servizio con il Comune, ma in rapporto di impiego con l'Agenzia, assimilabile ad un'amministrazione statale;

b) spese di giustizia sostenute per giudizi promossi per fatti connessi con l'espletamento del servizio e che trovino la loro fonte nello svolgimento delle funzioni istituzionali del segretario;

c) procedimenti conclusi con sentenza o altro provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.

E', in ultimo, da aggiungere che l'art. 18 sopra menzionato richiede il parere di congruità delle parcelle da parte dell'Avvocatura dello Stato, ma a tal proposito la sentenza d'appello richiamata chiarisce che il parere di congruità sulle parcelle di cui è chiesto il rimborso costituisce un'attività di natura consultiva resa dall'Avvocatura dello Stato a favore dell'Amministrazione chiamata al rimborso delle spese, che è l'unico soggetto legittimato a richiedere il parere stesso, con la conseguenza che la sua mancanza non è ostativa all'esercizio dell'azione da parte del funzionario.

Appare, in ultimo, opportuno far riferimento anche all'art. 3 bis del d.l. 31 marzo 2005, n. 45 come convertito in l. 31 maggio 2005, n. 89 il quale prevede che "per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui ... all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 del Ministro della giustizia, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati".

Cordiali saluti

Il Vice Direttore Generale
Dott. Carmelo Carino



